



Doppia ricetta barbiturici; vidimazione registro stupefacenti: ANNULLATI

Data 26 novembre 2001
Categoria professione

Non occorre piu' doppia ricetta per i barbiturici; il registro stupefacenti per uso ambulatorio urgente non deve essere vidimato

Importanti precisazioni ministeriali sulle nuove norme sugli stupefacenti:

La nuova CIRCOLARE N. 800.UCS/AG1/3622 DEL 26 Giugno 2001 della Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza ha offerto importanti precisazioni sulle metodiche pratiche e su alcuni aspetti collaterali:

1) Il registro di scarico per uso ambulatoriale urgente (ma solo nel caso di prescrizione per terapia analgesica) non deve essere vidimato:

"Il registro di cui deve dotarsi il medico o il veterinario non e' di modello ministeriale e non e' soggetto a vidimazione preventiva da parte dell'Autorita' Sanitaria competente, ne' a vidimazione annuale, in quanto e' per uso professionale urgente.

Il medico deve registrare in carico tutti i farmaci in suo possesso e deve scaricare i farmaci nel momento in cui provvede alla somministrazione al paziente, specificandone l'esatta quantita' utilizzata; tutto con preciso ordine cronologico.

Il registro non e' soggetto alla chiusura di fine anno ed e' conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata."

2) Non occorre piu' la doppia ricetta per barbiturici e altri farmaci in Tab. IV:

"Come disposto dalla legge in oggetto, il comma 6 dell'articolo 43 del DPR 309/90, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente l'approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci scritti nell'allegato III-bis.

Sulla base del menzionato comma 6, i medici rilasciavano in duplice copia anche le prescrizioni di farmaci stupefacenti appartenenti alla tabella IV, quando erano forniti dal SSN, consentendo al farmacista di adempiere agli obblighi di registrazione e conservazione.

In considerazione di tale modifica e' consentito al farmacista di conservare la fotocopia della ricetta originale che prescrive farmaci scritti in tabella IV forniti dal SSN (es. Gardenale, Luminale, Temgesic compresse)."

D.Z.